



**Settore delle Risorse Umane
e Controllo di Gestione**

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE**

Approvato con decreto del Presidente n. 215 del 10 settembre 2019

Art. 1 - Definizione e composizione	pag. 3
Art. 2 – Nomina e durata	pag. 3
Art. 3 - Requisiti	pag. 3
Art. 4 - Incompatibilità	pag. 4
Art. 5 - Struttura di supporto del Nucleo di valutazione	pag. 4
Art. 6 - Tipologia di funzioni	pag. 4
Art. 7 - Funzioni di supporto metodologico	pag. 4
Art. 8 - Funzioni di verifica, garanzia e certificazione	pag. 5
Art. 9 - Convocazione e ordine del giorno	pag. 5
Art. 10 - Validità delle riunioni e decisioni del Nucleo di valutazione	pag. 6
Art. 11 - Dimissioni	pag. 6
Art. 12 - Revoca	pag. 6
Art. 13 - Decadenza	pag. 6
Art. 14 - Accesso agli atti	pag. 6
Art. 15 - Compenso	pag. 7

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Art. 1 - Definizione e composizione

Il Nucleo di valutazione delle performance è un organo interno, che opera secondo principi di indipendenza, cui l'Ente affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di performance management, nonché la sua corretta applicazione.

Tale organo è composto da tre componenti esterni all'amministrazione.

Art. 2 – Nomina e durata

I componenti del Nucleo di valutazione sono individuati e nominati con decreto del Presidente della Provincia a seguito dell'istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti attinenti alle conoscenze, al percorso professionale e alle competenze specifiche di cui al successivo art. 3, previa pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente, per un periodo di tre anni, e possono essere rinnovati solo una volta.

Il Presidente della Provincia individua altresì il Presidente del Nucleo tra i suoi componenti.

Ove nel Nucleo si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo componente non può andare oltre la scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero organo.

Il Segretario Generale partecipa di diritto a tutte le riunioni del nucleo di valutazione delle performance.

Art. 3 - Requisiti

I componenti del Nucleo devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o cittadino dell'Unione europea ovvero di uno Stato dell'Unione;
2. avere una Laurea specialistica o quadriennale vecchio ordinamento in scienze economiche, statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale;
3. avere un'adeguata esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nei seguenti campi:
 - a) management pubblico;
 - b) programmazione, pianificazione e controlli interni negli enti locali;
 - c) organizzazione e gestione del personale;
 - d) misurazione e valutazione della performance e dei risultati;
 - e) campo giuridico – amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della legge n. 190/2012;
4. avere adeguate capacità o competenze specifiche in materia di *problem solving*, di comunicazione e coinvolgimento delle strutture in processi di innovazione.

I componenti del Nucleo di valutazione possono contemporaneamente appartenere a più Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione, purché ciò non incida sull'ottimale svolgimento della funzione.

Art. 4 – Incompatibilità

I componenti del Nucleo non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione. Valgono inoltre le incompatibilità previste dall'art. 236, c. 1 e 2 del D.lgs. 267/00.

Art. 5 - Struttura di supporto del Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione, per lo svolgimento dei compiti di segreteria e delle funzioni inerenti alla valutazione della performance, si avvale di uno o più dipendenti del Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione.

Art. 6 - Tipologia di funzioni

Le funzioni del Nucleo hanno riguardo sia ad aspetti metodologici che di verifica, garanzia e certificazione del sistema di performance management della Provincia di Brescia.

Per lo svolgimento di tali funzioni il Nucleo:

- a) si coordina con il Segretario Generale e con i servizi personale, organizzazione, programmazione e controllo, finanziari e sistemi informativi;
- b) si avvale della struttura di supporto, di cui al precedente articolo.

Oltre a quelle definite nel presente regolamento, il Nucleo presidia le funzioni previste dai contratti collettivi di lavoro e da specifiche normative degli enti locali in materia performance management.

Per lo svolgimento delle attività ai componenti del Nucleo di valutazione delle performance è garantito l'accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa e operativa gestite da ciascun Settore.

Art. 7 – Funzioni di supporto metodologico

Il Nucleo svolge funzioni di supporto alla definizione, alla valutazione del funzionamento e alla eventuale manutenzione del sistema di gestione della performance. Tra dette funzioni rientrano:

- a) il supporto alla definizione e all'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione;
- b) il supporto alla definizione e all'aggiornamento del sistema premiale;
- c) la promozione degli obblighi relativi alla trasparenza;
- d) il supporto alla definizione delle metodologie di graduazioni delle posizioni dirigenziali e organizzative;
- e) il supporto metodologico per la corretta attuazione del processo di gestione del rischio in materia di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012.

Art. 8 – Funzioni di verifica, garanzia e certificazione

Il Nucleo svolge funzioni di verifica, garanzia e certificazione con riguardo al sistema di gestione della performance. Tra dette funzioni rientrano:

- a) la verifica della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla valutazione del personale;
- b) la validazione del piano della performance/PEG e della relazione sulla performance;
- c) la definizione della proposta di valutazione dei dirigenti ~~apicali~~;
- d) il parere sul codice di comportamento previsto dall'art. 54, c. 5 del D.Lgs. 165/01 come sostituito dall'art. 1, c. 44 della L. 190/12;
- e) l'attestazione relativa al monitoraggio del lavoro flessibile ex art. 36, c. 3 del D.Lgs. 165/01 e art. 1, cc. 39 e 40 della L. 190/12;
- f) la pesatura delle posizioni dirigenziali e organizzative;
- g) l'elaborazione di una relazione annuale sullo stato attuazione del sistema di gestione della performance in seguito dell'attività di monitoraggio dello stesso.

Il Nucleo svolge altresì tutti i compiti e funzioni che la legge n. 190/2012, il d.lgs. n. 33/2013 e il d.lgs. n. 150/2009 attribuiscono agli Organismi indipendenti di valutazione o organismi con funzioni analoghe, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, quali:

- a) verifica della coerenza tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance;
- b) in rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, verifica dei contenuti della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza recante i risultati dell'attività svolta;
- c) attestazione circa l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Nello svolgimento della attività di cui sopra il Nucleo tiene conto delle indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 9 - Convocazione e ordine del giorno

Il Nucleo si riunisce nella sede legale della Provincia o, ove necessario, per via telematica. Quest'ultima garantisce la disponibilità di locali e strumenti idonei allo svolgimento dell'attività del Nucleo. Il Presidente del Nucleo, per il tramite della struttura di supporto, convoca le riunioni almeno quarantotto ore prima della data stabilita. La convocazione è comunicata ai componenti per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica dai medesimi indicato. Il Presidente del Nucleo stabilisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del Presidente stesso, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno. La convocazione può essere richiesta

congiuntamente dagli altri due componenti. In tal caso il Nucleo è convocato entro 3 giorni dalla richiesta. Anche il Segretario Generale può procedere alla sua convocazione, in relazione alle esigenze organizzative e di programmazione dell'ente. Lo stesso inoltre, può chiedere che vengano inseriti all'ordine del giorno ulteriori punti.

Le sedute del Nucleo non sono pubbliche. In relazione agli argomenti trattati possono essere convocati i Dirigenti o gli altri soggetti direttamente coinvolti nei processi di misurazione e valutazione della performance.

Prima della scadenza dell'incarico è fatto obbligo in capo al Nucleo di valutazione delle performance di predisporre una specifica relazione, da sottoscrivere da parte di tutti i membri, relativa all'attività svolta ed agli elementi emersi durante il ciclo della performance in corso.

Il mancato adempimento di quanto previsto al comma precedente comporta la decurtazione del 50% del compenso ancora dovuto.

Art. 10 - Validità delle riunioni e decisioni del Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione è validamente costituito con la presenza di almeno due dei suoi componenti in caso di riunioni a carattere istruttorio.

Il Nucleo si intende collegio perfetto in caso di riunioni in cui devono essere prese decisioni.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti e sono riportate all'interno del verbale della riunione, che viene sottoscritto dai componenti presenti. I verbali e il materiale di lavoro rimangono a disposizione della struttura di supporto del Nucleo, che funge anche da segreteria.

Art. 11 – Dimissioni

In caso di dimissioni presentate dai componenti del Nucleo di valutazione delle performance deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.

Il Presidente della Provincia provvede alla nomina del nuovo componente entro il termine dei successivi trenta giorni.

Art. 12 - Revoca

1. La revoca dei componenti del Nucleo di valutazione della performance avviene con provvedimento motivato del Presidente della Provincia nel caso di:

- sopraggiunta incompatibilità;
- comportamenti lesivi per l'immagine dell'Ente;
- grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico;

2. Il Presidente della Provincia provvede alla nomina del nuovo componente entro il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 13 - Decadenza

L'assenza consecutiva non giustificata a tre sedute comporta l'immediata e automatica decadenza dall'incarico.

Il Presidente della Provincia provvede alla nomina del nuovo componente entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la decadenza.

Art. 14 - Accesso agli atti

Le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni si applicano alle attività di valutazione.

Art. 15 - Compenso

Ai componenti del Nucleo di valutazione della performance spetta un compenso annuo, **comprensivo di ogni spesa di trasferta**, determinato nel provvedimento di nomina, che viene liquidato semestralmente su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente regolamento.

A seguito della cessazione dall'incarico per dimissioni, revoca, decadenza o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui il servizio è stato reso.